



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 27 novembre 2024 n.19

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 12 novembre 2024;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E INTRODUTTIVE

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento di manifestazioni ed eventi nel territorio della Repubblica di San Marino per le quali sia prevista la partecipazione attiva o passiva di pubblico.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) “Safety”: insieme di dispositivi e misure volte a tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone, degli ambienti o delle risorse da pericoli accidentali, rischi o eventi dannosi non intenzionali;
 - b) “Security”: insieme di misure e servizi volti a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica da minacce intenzionali o atti deliberati quali ad esempio furti, attacchi informatici, azioni terroristiche o violenze fisiche.

TITOLO II

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E ISTANZE AUTORIZZATIVE

Art. 3

(Manifestazioni ed eventi a basso rischio)

1. Per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi a basso rischio non sono necessarie preventive autorizzazioni, tuttavia è fatto obbligo darne comunicazione nei modi e nei termini di seguito stabiliti.
2. L'identificazione del profilo di rischio è effettuata sulla base delle seguenti condizioni:
 - a) affollamento stimato dei partecipanti;
 - b) età dei partecipanti, densità dei partecipanti per metro quadro, posizione dei partecipanti e luogo dell'evento:
 - 1) maggioranza dei partecipanti con età inferiore ai 16 anni o superiore ai 65;
 - 2) capienza dei luoghi, tendendo conto della densità di affollamento dei partecipanti inferiore a 0,5 persone per mq;
 - 3) posizione seduta dalla maggior parte dei partecipanti;
 - 4) svolgimento in ambiente chiuso.
3. Il rischio è considerato basso sulla base di una valutazione da parte dell'organizzatore del rapporto fra le condizioni di cui al comma 2 e la stima dell'affluenza dei partecipanti come di seguito specificato:
 - a) con presenza stimata inferiore a 50 unità ed una o più condizioni di cui al comma 2, lettera b);
 - b) con presenza stimata tra le 50 e le 100 unità e due o più condizioni di cui al comma 2, lettera b);
 - c) con presenza stimata tra le 100 e le 200 unità e tre o più condizioni di cui al comma 2, lettera b);
 - d) con presenza stimata tra le 200 e le 250 unità e tutte le condizioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Non possono essere considerate a basso rischio di safety e security gli eventi e le manifestazioni con presenza stimata di partecipanti superiore alle 250 unità.
5. I promotori di manifestazioni ed eventi considerati a basso rischio di safety e security a carattere politico, sociale, ricreativo, culturale, religioso, ludico o sportivo da svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero organizzati da bar, hotel o ristoranti con servizi affini e che comportino la presenza di gruppi di persone, devono darne avviso al Reparto Comando della Gendarmeria anche tramite posta elettronica con ricevuta di ritorno, per ragioni di ordine pubblico, almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento.
6. La comunicazione data ai sensi del comma 5 non è soggetta al diritto di pratica di cui all'articolo 1, comma 5 del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61.

Art. 4

(Manifestazioni ed eventi a potenziale rischio safety e security)

1. I soggetti interessati all'organizzazione di manifestazioni a potenziale rischio di safety e security devono compilare il modulo predisposto reperibile presso il Reparto Comando della Gendarmeria o sul pertinente sito web. Tale modulo deve essere consegnato presso il medesimo Reparto oppure inviato tramite posta elettronica con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della data prevista per l'evento.
2. I richiedenti devono allegare alla richiesta i seguenti documenti:
 - a) il programma dettagliato della manifestazione;
 - b) la planimetria in adeguata scala rappresentante l'area occupata dalla installazione e le aree

- adiacenti, con indicazione degli ingombri, degli allestimenti necessari per l'evento;
 - c) il parere della Giunta di Castello competente, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della Legge 24 settembre 2020 n.158;
 - d) il parere dell'UO Servizio di Protezione Civile, con l'ausilio della Sezione Antincendio della Polizia Civile, in relazione alla sicurezza e la gestione dell'evento nonché in materia di prevenzione degli incendi ed alle modalità di utilizzo delle attrezzature;
 - e) il nulla osta della Rappresentanza S.I.A.E. nella Repubblica di San Marino;
 - f) la dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite e certificazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici, entrambe firmate da tecnici abilitati, oltre alla verifica dell'idoneità dei mezzi antincendio, qualora strutture e arredi non siano forniti dallo Stato attraverso la competente Azienda;
 - g) l'autorizzazione dell'Ufficio del Lavoro - Sezione Ispettorato e della Sezione Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, qualora vengano impiegati lavoratori occasionali stranieri, per un massimo di un giorno;
 - h) l'autorizzazione dell'UO Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali in caso di occupazione di aree verdi ai sensi del Decreto 4 luglio 2000 n.57;
 - i) l'ordinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, in caso di chiusura al traffico veicolare di strade o piazze;
 - l) la quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico temporaneo, ai sensi della Legge 28 maggio 1992 n.42, qualora dovuta;
 - m) l'Autorizzazione del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in caso sia prevista la somministrazione di alimenti o bevande, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Delegato 12 agosto 2016 n.103.
3. La richiesta è soggetta a diritto di pratica ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Decreto Delegato n.61/2021.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il Reparto Comando della Gendarmeria, verifica la completezza della documentazione, previo confronto con gli eventuali ulteriori Uffici coinvolti, e, nel medesimo termine, provvede a comunicare l'autorizzazione alla manifestazione o l'eventuale diniego motivato allo svolgimento dell'evento.

Art. 5

(Responsabile della manifestazione)

1. I promotori di manifestazioni ed eventi che non siano residenti nella Repubblica di San Marino devono obbligatoriamente indicare un responsabile, persona fisica o giuridica, con residenza nella Repubblica di San Marino.

Art. 6

(Manifestazioni ed eventi nel Castello di San Marino Città)

1. Per tutte le manifestazioni ed eventi che si svolgono nel Castello di San Marino Città, gli organizzatori sono tenuti a rispettare il particolare valore di Capitale e di sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Le iniziative devono rispondere a requisiti di decoro, prestigio e compostezza, in linea con la rilevanza storica, la dignità ed il decoro istituzionale dei luoghi.
2. L'utilizzo della Piazza della Libertà e del piazzale antistante la Basilica del Santo è consentito solo in circostanze eccezionali. L'utilizzo delle Piazza della Libertà è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento 22 novembre 2010 n.10.
3. Al Settore Eventi dell'UO Ufficio del Turismo è riservato il diritto, fino a tre giorni prima dell'evento, di valutare l'opportunità della collocazione della manifestazione e, in caso di incompatibilità, anche in concomitanza con attività istituzionali, di concordare con gli

organizzatori una diversa collocazione.

4. Qualora sia concessa l'autorizzazione per l'utilizzo della Piazza della Libertà, gli organizzatori devono rispettare le seguenti distanze minime per le installazioni:

- a) metri 5 dalla Parva Domus;
- b) metri 10 dal Palazzo Pubblico;
- c) metri 3 su ciascun lato dalla Statua della Libertà.

5. Le installazioni nel piazzale antistante la Basilica del Santo, devono essere posizionate a una distanza minima di 5 metri dalla base della scala d'ingresso.

6. L'altezza massima consentita per qualsiasi installazione presso entrambi i siti di cui ai commi 4 e 5 non deve superare i 2,40 metri.

TITOLO III

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 7 *(Orari e variazioni)*

1. L'orario di cessazione delle manifestazioni nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre è fissato per le ore 01:00.

2. Per le manifestazioni organizzate nei mesi da ottobre a maggio l'orario di cessazione delle manifestazioni è fissato per le ore 24:00 per bar, hotel e ristoranti mentre per le ore 04:00 per le "sale da ballo".

3. Eventuali modifiche di orario, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, sono concesse dalla Giunta di Castello competente previo parere favorevole del Reparto Comando della Gendarmeria. La concessione di variazione deve essere allegata all'istanza autorizzativa.

4. Resta inteso che l'esercizio dell'intrattenimento deve in ogni caso contenere i rumori esterni entro i limiti consentiti, ai sensi del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e successive modifiche.

Art. 8 *(Manifestazioni nei pressi dell'APAS)*

1. Non sono consentite manifestazioni sportive di tipo automobilistico e motoristico nelle zone adiacenti al rifugio dell'Associazione Sammarinese Protezione Animali (APAS). Per comprovate e tassative esigenze di carattere organizzativo per manifestazioni ad alta valenza ed interesse per la Repubblica di San Marino che vedano indifferibile il passaggio delle suddette manifestazioni sportive nelle zone sopra indicate, verranno adottate apposite disposizioni che terranno conto dello spirito di maggior tutela, salvaguardia e benessere degli animali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 *(Rispetto normative vigenti)*

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento non esime gli organizzatori dal rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e in materia di diritto d'autore in caso di utilizzo di repertori tutelati.

Art. 10
(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento 10 agosto 2017 n.8.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 2024/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

